

Rassegna Stampa

di Mercoledì 11 novembre 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Imprese				
1	Il Sole 24 Ore	11/11/2020	<i>ARIANE PUNTA SU AVIO COME ALLEATO (G.Dragoni)</i>	3
Rubrica Previdenza professionisti				
43	Italia Oggi	11/11/2020	<i>BONUS CASSE, MANCANO 500 MILIONI DA RECUPERARE (S.D'alessio)</i>	6
Rubrica Economia				
4	Il Sole 24 Ore	11/11/2020	<i>DA INDUSTRIA 4.0, GIUSTIZIA CIVILE E LIBERALIZZAZIONI +6% DI PRODUTTIVITA' (D.Colombo)</i>	7
1	Italia Oggi	11/11/2020	<i>I VERTICI DEI PD SONO PIU' PRUDENTI SUL MES DUBBI ANCHE DAL RAPPORTO DI DUE BANCHE (T.Oldani)</i>	9
Rubrica Politica				
1	Il Sole 24 Ore	11/11/2020	<i>IMPREPARAZIONE E DEGRADO: UNA EREDITA' PESANTE (V.Castronovo)</i>	10
Rubrica Altre professioni				
29	Il Sole 24 Ore	11/11/2020	<i>ESAME FORENSE, SLITTANO GLI SCRITTI DI DICEMBRE (G.Ne.)</i>	11
Rubrica Estero				
23	Il Sole 24 Ore	11/11/2020	<i>SUI DERIVATI CASSAZIONE PARLANO DUE LINGUE DIVERSE (F.Emanuele)</i>	12
Rubrica Fisco				
1+38	Italia Oggi	11/11/2020	<i>DETRAZIONE FRUIBILE ANCHE NELL'IPOTESI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE (F.Poggiani)</i>	13
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	11/11/2020	<i>DECISIVI SEDI OPERATIVE E DOMICILIO FISCALE (A.Dili)</i>	15

INDUSTRIA AEROSPAZIALE



Orgoglio europeo. Al progetto Ariane 6 partecipano 13 Paesi e 600 aziende, tra le quali l'italiana Avio Spa

Ariane punta su Avio come alleato

Gianni Dragoni — a pagina 11

Asse Italia Francia nello spazio, Avio con Ariane per i lanciatori

AEROSPAZIALE

Avio ha una quota del 10% del progetto europeo Ariane 6 in fase di sviluppo

Agenzia spaziale europea: «Primo volo di Ariane 6 nel secondo trimestre 2022»

Gianni Dragoni

Dal nostro inviato

LES MUREAUX

Nel Nord della Francia, negli stabilimenti in cui l'alta tecnologia aerospaziale si mescola a produzioni militari supersegrete, si lavora alla costruzione del grande lanciatore Ariane 6. Alto 62 metri, può portare in orbita geostazionaria, a 36mila chilometri dalla terra, due grandi satelliti per telecomunicazioni, fino a 12 tonnellate di peso, oppure una costellazione di satelliti più piccoli.

È l'ultima carta giocata dall'industria europea per competere con quella americana, che – secondo gli europei – è sovvenzionata da generosi contratti della Difesa. «Il Pentagono paga una media di 180 milioni di dollari un lancio di SpaceX, mentre sul mercato commerciale il gruppo di Elon Musk offre prezzi che sono un quarto di questa somma», incalza Stéphane Israël, amministratore delegato di ArianeSpace, l'agenzia che vende i lanci dei razzi europei, sparati nello spazio dalla Guyana francese.

Il nuovo razzo dovrebbe ridurre i costi del 40% rispetto al collaudato Ariane 5. Il primo lancio di Ariane 6 però è in ritardo di quasi due anni. L'Esa, l'Agenzia spaziale europea che finanzia il progetto, ha annunciato che «Ariane 6 sarà in grado di eseguire il primo volo nel secondo trimestre del 2022» anziché nella seconda metà del 2021. Ma in origine il lancio era previsto quest'anno. Il Covid-19 ha rallentato i lavori e ci sono le complessità tecnologiche del nuovo programma. Lo slittamento potrebbe costare ulteriori

230 milioni di euro agli Stati europei, si stima all'Esa. Il programma industriale è guidato da ArianeGroup, la società franco-tedesca posseduta da Airbus e Safran. Al progetto partecipano 13 paesi e 600 aziende, tra cui l'italiana Avio Spa, che ha una quota del 10% nell'Ariane 6.

Ma è l'industria francese a dominare i giochi nello spazio in Europa. Questo crea tensioni latenti anche con l'industria italiana. Lo si coglie durante una visita agli stabilimenti di ArianeGroup di Les Mureaux e Vernon. Eppure i partner europei sono «condannati» a stare insieme se non vogliono scomparire. «C'è una relazione forte con l'industria italiana, con Avio. Abbiamo due lanciatori complementari», osserva André-Hubert Roussel, ad di ArianeGroup, 3,1 miliardi di euro di ricavi nel 2019, integrata con ArianeSpace (ne possiede il 70%). Nel business europeo ci sono anche i russi. «La partnership con Soyuz rimane importante. Soyuz lancerà per ArianeSpace la costellazione Oneweb, che dopo la crisi finanziaria è stata salvata dal governo britannico in accordo con il gruppo indiano Barthelemy. Pensiamo di poter dispiegare tutta la costellazione entro il 2022». Il 17 novembre è previsto il prossimo lancio del Vega.

Israël sottolinea che l'Europa deve aumentare la spesa per i lanci istituzionali, il mercato governativo, anche per compensare la contrazione del mercato commerciale. «L'Europa deve investire di più nello spazio. Non basta avere Copernicus e Galileo, c'è bisogno di una nuova costellazione di satelliti per le comunicazioni criptate. Non possiamo seguire – dice – solo quello che fanno Stati Uniti e Cina, non possiamo dover scegliere solo tra Amazon e Alibaba».

«Il lancio spaziale non è un affare commerciale, è uno strumento di sovranità. E la sovranità può esistere solo a livello europeo. La Francia da sola no, l'Italia da sola no, la Germania da sola no», osserva Roussel. In marzo il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha proposto un avvicinamento fra i tre operatori europei di lanciatori, ArianeGroup, Avio, Ohb. Si è parlato di

un'Opa francese sullo spazio, mal digerita in Italia. «Ci vuole più integrazione e collaborazione, ma non crediamo a una società unica europea dei lanciatori», dice Roussel. A suo avviso «Le Maire non è per imporre la sua visione a ciascuno, ma per un'integrazione europea. Dobbiamo trovare le giuste combinazioni tra esigenze politiche e industria, con una maggior integrazione tra Francia, Italia e Germania». Sarebbe opportuna «una razionalizzazione nelle aerostutture, bisogna eliminare le sovrapposizioni, questo non riguarda l'Italia e la Francia».

Le frizioni tra Parigi e Roma stanno aumentando perché lo sviluppo del piccolo lanciatore italiano, nella futura versione Vega E, aumenta le prestazioni e crea una sovrapposizione con Ariane. «Vega C è complementare ad Ariane. Vega E è in parziale sovrapposizione», sottolinea Morena Bernardini, l'italiana che dirige le strategie di ArianeGroup. Da parte italiana è stato osservato che Parigi non può pretendere di limitare la crescita del Vega, per proteggere Ariane 6, in un mondo in cui aumentano gli operatori che hanno accesso autonomo allo spazio.

Nella concorrenza tra europei c'è anche un lato tedesco. La Germania ha lanciato alcuni microsattelliti. «I microsattelliti sono un piccolo mercato, soprattutto per le università, oppure per i militari. Bisogna lanciarne molti insieme per pagare il costo. L'unico mercato per microsattelliti è la difesa negli Usa. Main Europa non esiste. Se avessimo 3-4 sistemi di lancio in Europa sarebbe molto difficile. I lanciatori piccoli non saranno mai competitivi con il costo dei grandi lanciatori», sostiene Israël.

Secondo ArianeGroup la collaborazione con Ariane è vantaggiosa per Avio, perché il motore costruito a Colleferro è lo stesso usato sia per il primo stadio del Vega sia per i booster (razzi) laterali di Ariane. «C'è un'economia di scala. Con il Vega da solo, che fa 3-4 lanci all'anno, Avio costruirebbe solo 3-4 motori. Invece con Ariane 6 ne produrrà altri 30 all'anno». Ariane 6 ha due versioni, 62 con due booster laterali e 64 con 4 booster. Bernardini aggiunge che «nello studio della propulsione liquida l'Italia sembra voler assumere


iniziative autonome dalla Francia. ArianeGroup sta sviluppando Prometheus, un nuovo motore alimentato da ossigeno liquido e metano. È un programma Esa da 300 milioni, l'Italia ha messo 3 milioni».

Bernardini cita altri casi. «Il mini-

stero della Difesa italiano nel 2016 stava per comprare da SpaceX il lancio di CosmoSkyMed 2, poi per fortuna ha prevalso la solidarietà europea. Lo lancerà Vega nel 2021. I tedeschi hanno lanciato un satellite mili-

tare con SpaceX». Invece negli Usa le porte per gli europei sono chiuse. Secondo i vertici di ArianeGroup, l'Europa dovrebbe concentrarsi su questi problemi, anziché farsi concorrenza in casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lanciatori spaziali. Il programma industriale guidato da ArianeGroup, società franco-tedesca posseduta da Airbus e Safran



ANDRÉ-HUBERT ROUSSEL
Ceo di ArianeGroup



GIULIO RANZO
Amministratore delegato di Avio



Bonus Casse, mancano 500 milioni da recuperare

La partita dei rimborsi alle Casse previdenziali di quanto anticipato per le tre mensilità dei «bonus» pubblici da 600/1.000 euro (misura introdotta dal decreto «Cura Italia», 18/2020) sta per concludersi: il totale delle somme liquidate oltrepassa il miliardo e 68 milioni, ma mancano circa 500 milioni da recuperare, entro novembre. E, nel frattempo, sul tavolo della trattativa col ministero del Lavoro, che riparte oggi, l'Adepp, l'Associazione degli Enti privati, porterà tanto l'istanza di un abbassamento «dal 26% al 20% delle imposte sui rendimenti del patrimonio» (oppure, «dal 26% al 12,5% come per i titoli di stato»), quanto la proposta di semplificazione della vigilanza (condotta da «12 attori interni/esterni, poco coordinati tra loro», si puntualizza), anche mediante l'adozione di «una piattaforma per il monitoraggio degli investimenti comune tra Banca d'Italia, banche depositarie, Casse e Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione)», evitando, in tal modo, «richieste molteplici di dati», che «innescano processi onerosi ed inefficienti».

La corresponsione delle cifre erogate alle platee professionali sotto forma di indennità, a quanto apprende *ItaliaOggi*, dovrebbe avvenire nell'arco di pochi giorni, probabilmente incrementando la capienza del fondo statale destinato a coprire i «bonus», visto che oramai le Casse hanno ottemperato all'obbligo di inviare i rendiconti delle spese effettuate per distribuire i sussidi per gli iscritti danneggiati dall'emergenza Covid. E, restando in tema di risorse, nelle prossime ore al dicastero di via Veneto, nel corso di un incontro tecnico, l'Adepp esprimerà alcuni specifici «desiderata»: a qualche settimana dalla «mano tesa» del sottosegretario Francesca Puglisi al dialogo con gli Enti per dirimere diverse questioni, con l'ipotesi di introdurre una tassazione «soft», in caso aderiscano ad operazioni finanziarie ritenute strategiche per il Paese (si veda *ItaliaOggi* del 19 settembre 2020), l'Associazione si prepara ad invocare un «credito d'imposta che abbia come effetto la detassazione dei relativi rendimenti», e con l'aggiunta di «un fondo di garanzia pubblico che assicuri il ritorno del capitale», quando si sollecitano le Casse ad intervenire su fronti «particolarmente rischiosi».

Simona D'Alessio

—© Riproduzione riservata—

PROFESSIONI

Ristori anche gli autonomi
 Dalle guide agli agenti, partite Iva tra i beneficiari

La previdenza integrativa raggiunge 8,4 mila di iscritti

Bonus Loro, nessuno Stato patiti da recuperare

Da Industria 4.0, giustizia civile e liberalizzazioni +6% di produttività

Bankitalia. Un paper misura l'impatto di tre riforme sul totale dei fattori: gli effetti benefici sono del 4-8% sul Pil di lungo periodo, dello 0,4% sugli occupati

Davide Colombo

ROMA

Le liberalizzazioni dei servizi introdotte con il dl "Salva Italia" del 2011, le riforme della giustizia civile varate a partire dallo stesso anno e il pacchetto "Industria 4.0" lanciato nel 2016 hanno prodotto effetti misurabili sia dal punto di vista macroeconomico sia sotto il profilo microeconomico. In particolare, al netto delle incertezze sulle stime e ignorando tutti gli choc negativi che hanno colpito l'economia nazionale nello stesso periodo, nel 2019 queste tre riforme strutturali avrebbero determinato un aumento del livello del Pil tra i 3 e i 6 punti percentuali rispetto a quello che si sarebbe realizzato senza interventi governativi. Nel più lungo periodo la capacità produttiva, stimata in termini di Pil potenziale, grazie alle tre riforme (due delle quali senza oneri per lo Stato) si rafforzerebbe del 4/8%, con effetti positivi anche sul mercato del lavoro: +0,4% gli occupati; -0,3 punti percentuali il tasso di disoccupazione.

In attesa di conoscere quali saranno le scelte dell'Esecutivo in vista dell'adozione del piano anti-crisi Next Generation EU, la Banca d'Italia accende una nuova luce a favore delle riforme strutturali e lo fa con i risultati quantitativi del Working paper (n.1303) pubblicato oggi nella collana "Temi di discussione" a firma di tre economisti del-

la nostra banca centrale, Emanuela Ciapanna, Sauro Mocetti e Alessandro Notarpietro.

L'analisi si è focalizzata su queste tre riforme (e non su altre come il Jobs Act o la riforma della Pa, pure adottate negli ultimi dieci anni) poiché per esse erano disponibili indicatori quantitativi sufficientemente dettagliati che ne hanno consentito una valutazione d'impatto su due variabili chiave: la produttività totale dei fattori (Ptf) e la differenza tra prezzo di vendita e costo di produzione dei beni/servizi delle imprese (mark up), indicatore del livello di concorrenza nel mercato di riferimento.

I risultati sono incoraggianti: le liberalizzazioni nei servizi (per esempio le aperture domenicali dei punti vendita e le possibilità di ampliare le superfici commerciali, l'abolizione delle restrizioni fiscali e sulla pubblicità dei servizi professionali o, ancora, la liberalizzazione nel settore dei trasporti) avrebbero aumentato la Ptf del 4,3% e ridotto il mark up dello 0,7%. Gli incentivi all'innovazione, che comprendono il super-ammortamento, l'iperammortamento, i crediti d'imposta per R&S e la "nuova Sabatini", avrebbero dato un impulso alla Ptf dell'1,4% mentre le riforme della giustizia civile dello 0,5%. Tra il 2010 e il 2018, su quest'ultimo fronte, una delle evidenze empiriche prese in considerazione è il calo del 27% dei fascicoli arretrati e la ridu-


zione avvenuta da 15 a 13 mesi della durata media di una controversia civile o commerciale.

Una volta valutati gli effetti delle riforme su Ptf e mark up è stata realizzata una simulazione sulle variabili macroeconomiche di interesse tramite un modello dinamico stocastico di equilibrio generale (DSGE). Le stime prodotte sono in linea con quelle delle principali organizzazioni internazionali (Ocse e Fmi) ma anche con quelle del ministero dell'Economia e dimostrano come gli effetti delle riforme strutturali, ovvero gli interventi sul lato dell'offerta capaci di rimuovere gli ostacoli a produzioni più efficienti di beni e servizi, siano maggiori nel più lungo periodo.

Delle tre riforme esaminate si assumono tempi di attuazione variabili tra i tre e i sette anni e gli autori insistono nel sottolineare che la quantificazione degli effetti macroeconomici va considerata al netto di tutti gli altri fattori che hanno influenzato l'andamento reale dell'economia (l'anno scorso il tasso di crescita del Pil ha segnato un ristagno attorno allo 0,3%). In altri termini: immaginiamo dove si sarebbe fermato il livello del reddito nazionale in assenza di quelle tre riforme. Una lezione per i policy maker che dovranno decidere quali leve muovere per uscire dalla recessione che ci ha imposto il nuovo coronavirus con l'epidemia Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LAVORO



Allarme lavoro in Italia. Oltre un lavoratore su 10 è impiegato in imprese a rischio, e la percentuale sarebbe più alta senza Cig. Nella Ue l'impatto pandemico è peggiore solo in Spagna. Lo rileva uno studio di quattro economisti che la Bce pubblicherà nel suo bollettino

10%

GLI OCCUPATI A RISCHIO IN ITALIA

L'impatto dello shock pandemico è peggiore solo in Spagna, fra le economie europee, dove a rischio è un lavoratore su sette.




GETTYIMAGES

L'impatto delle riforme

GLI EFFETTI STIMATI

RIFORMA	SHOCK		ANNO	TIMING
Liberalizzazione dei Servizi	Produttività totale dei fattori:	+4,31%	2012	7 anni
	Markups:	-0,72pp	2012	7 anni
Innovazione	Produttività totale dei fattori:	+1,37%	2017	4 anni
Riforma della Giustizia Civile	Produttività totale dei fattori:	+0,49%	2011	3 anni

GLI EFFETTI DELLE RIFORME SULLA CRESCITA POTENZIALE



I vertici del Pd sono più prudenti sul Mes Dubbi anche dal rapporto di due banche



Due supertifosi del Mes come il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e il suo vice, Antonio Misiani, entrambi Pd, cominciano ad avere qualche dubbio sulla sua convenienza. Mentre il report del Centro Studi di Banca Generali e Saxo Bank lo definisce «uno strumento ormai obsoleto che mette in pericolo la sovranità dei paesi membri dell'Unione europea». Il documento sottolinea che «l'aumento dei costi di rifinanziamento e la stigmatizzazione sono alcune delle minacce per i paesi che vi fanno ricorso». In conclusione, «meglio raccogliere fondi sul mercato dei capitali che chiedere un prestito al Mes».

Oldani a pag. 5

TORRE DI CONTROLLO

«Il Mes assomiglia alla mela avvelenata di Biancaneve»: lo dice il centro studi di due banche, non un sovranista

DI TINO OLDANI

Fateci caso: anche due supertifosi del Mes come il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e il suo vice, Antonio Misiani, entrambi Pd, cominciano ad avere qualche dubbio sulla sua convenienza. E nelle interviste più recenti non appaiono più schierati per «il Mes senza se e senza ma» come in passato. Da abili dialettici, si guardano bene dallo smentire sé stessi: premettono che «il Mes è uno strumento potenzialmente utile e conveniente», ma poi elencano vari distinguo, raffreddando gli entusiasmi che loro stessi avevano alimentato all'interno del governo.

Così ecco Misiani che, intervistato l'altro ieri da Repubblica, gioca più con il freno che con l'acceleratore: «Nessuna opzione può essere scartata a priori, in tempi così difficili. La linea di credito sanitaria del Mes è uno strumento potenzialmente utile e conveniente. Ciò detto, è un prestito, non un contributo a fondo perduto. Il suo utilizzo va valutato in relazione al fabbisogno di cassa, valutandone i pro e i contro a confronto con le alternative a disposizione del governo». Anche il ministro Gualtieri non sembra più così impaziente di attivare il Mes, tanto da ammettere: «Non è la panacea di tutti i mali, e sarebbe impreciso dire che non c'è condizionalità».

Come mai questa virata, che sa di retromarcia? Di certo, Gualtieri e Misiani non si sono convertiti al

credo sovranista dei leghisti Alberto Bagnai e Claudio Borghi. Più probabile, invece, che i loro distinguo siano stati ispirati da alcuni report bancari sul Mes. Sì, perché il Pd, nel bene e nel male, è da tempo il partito più in sintonia con le banche. E se le banche dicono che «il Mes assomiglia alla mela di Biancaneve, dalla forma e dal colore perfetto, ma avvelenata», Gualtieri, Misiani, Zingaretti e tutto il cucuzzaro piddino incassano e si allineano.

Il paragone tra il Mes sanitario e la mela avvelenata di Biancaneve, guarda caso, è la tesi di fondo di un report del centro studi di due banche, Banca Generali e Saxo Bank, firmato da Althea Spinozzi, analista finanziaria, e pubblicato sul web da Startmag. it pochi giorni fa. La stroncatura è già nell'incipit: «Il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) è uno strumento ormai obsoleto e mette a rischio la sovranità dei paesi membri dell'Unione europea. Il rischio di diluizione, l'aumento dei costi di rifinanziamento del governo e la stigmatizzazione sono alcune delle minacce che si troverebbero ad affrontare i paesi che vi-fanno ricorso per ottenere fondi a un tasso di interesse minore. Alle nazioni europee conviene raccogliere fondi sul mercato dei capitali, piuttosto che chiedere un prestito al Mes».

La tesi sbandierata per mesi dal Pd, secondo la quale l'Italia potrebbe ottenere 36 miliardi a un tasso molto basso per la sanità, viene smentita dai fatti. Poiché l'ammontare massimo del pre-

stato che un paese può richiedere è pari al 2% del pil, l'Italia, con un pil di 1,8 trilioni, potrebbe si chiedere, ma solo in teoria, 36 miliardi, ottenendo più tranche del 15% per volta. Ma nei fatti ciò è impossibile, spiega l'analista Spinozzi: «L'Italia non potrebbe chiedere 36 miliardi di euro di fondi in quanto non ha speso tale ammontare per fronteggiare l'emergenza Covid. Finora, in base ai dati del ministero dell'Economia, l'Italia ha stanziato 9,5 miliardi per investimenti nel sistema sanitario. Inoltre, le spese riconducibili ai servizi sanitari nazionali nel 2019 ammontano a circa 114 miliardi di euro: ciò rende difficile dimostrare che il 30% del budget sanitario sia destinato esclusivamente alle spese relative al Covid-19».

Più avanti: «I fondi del Mes sono senior rispetto ai crediti sovrani. Questo porta ad un rischio diluizione, che può influire negativamente sulla struttura del debito della nazione che vi fa ricorso. Ciò significa che, per ricevere 9 miliardi di euro, l'Italia deve cambiare la struttura del rimborso del debito, concedendo la priorità al Mes a discapito dei creditori sovrani, i quali richiederebbero maggiori rendimenti sui titoli, dato l'ingresso di un nuovo creditore da rimborsare prima di loro. Quindi il compromesso per ricevere 9 miliardi di euro a basso tasso d'interesse, causando un repricing di 2 trilioni di euro di titoli di stato, oltre che dispendioso, è anche svantaggioso».

L'analista Spinozzi spiega altri aspetti negativi: «Il Mes impone con-

dizionalità, il debito sovrano no. Al contrario di quel che avviene sul mercato dei capitali, accedendo al Mes, una nazione viene messa sotto sorveglianza speciale per garantire che il debito sia ripagato». Anche la convenienza del tasso d'interesse è solo presunta: «I tassi di interesse del Mes sono variabili e dipendono dallo schema di finanziamento del programma. Ad esempio, la Spagna aveva fatto ricorso ai prestiti Mes nel 2013 a un tasso di 40 bps (basic points), ma è arrivata a pagare fino a 100 bps nel 2014 perché la strategia di finanziamento del Mes è passata dall'emissione di titoli a breve termine a quelli a lungo termine. Quando l'Italia emette i Btp, può scegliere una scadenza conveniente e il costo del finanziamento, cosa che non potrebbe fare con il Mes».

Ancora: «Il ricorso al Mes potrebbe far sembrare che la nazione è finanziariamente instabile, fornendo un quadro distorto della situazione italiana. L'Italia, invece, può accedere al mercato dei capitali senza problemi: il 22 ottobre ha emesso Btp per 8 miliardi con scadenza a 30 anni, a fronte dei quali ha ricevuto ordini per 90 miliardi. In questo contesto, i fondi del Mes assomigliano molto alla mela avvelenata di Biancaneve. Dal nostro punto di vista, è chiaro che il Mes è uno strumento obsoleto, creato per nazioni in difficoltà finanziaria durante la crisi bancaria del 2012. L'Ue farebbe bene a sbarazzarsi di un tale strumento obsoleto».

© Riproduzione riservata

**CITTÀ E PANDEMIA
IMPREPARAZIONE
E DEGRADO:
UNA EREDITÀ
PESANTE**

di **Valerio Castronovo**

— a pagina 23

LE CITTÀ DOPO IL COVID-19

**IL LASCITO PESANTE
DI DEGRADO
E IMPROVVISAZIONE**

di **Valerio Castronovo**

A desso che il governo ha incluso nell'ambito della nuova Legge di bilancio un decreto per «la rigenerazione urbana» e «il recupero delle periferie», al fine di un miglioramento delle condizioni ambientali, obiettivo fondamentale del Recovery Fund all'insegna di uno sviluppo responsabile e sostenibile, c'è da sperare che questa sia la volta buona per dar corso a un'efficace politica di gestione e riorganizzazione del territorio. Per tanto tempo essa ha lasciato largamente a desiderare, con due gravi conseguenze: un crescente degrado e la mancanza di una valida cultura della programmazione.

Eppure, fin dai tempi del «miracolo economico», s'era rilevato, da più parti, come fosse necessario elaborare, in funzione di un processo di sviluppo equilibrato, un piano che coordinasse l'espansione industriale e quella urbana nel quadro di un adeguato sistema normativo e infrastrutturale. Sennonché i progetti di riforma urbanistica patrocinati, nel corso degli anni Sessanta, dai vari governi di centro-sinistra caddero lungo l'iter parlamentare sotto un fuoco incrociato sia dei partiti d'opposizione che di folte pattuglie di franchi tiratori dalle file della maggioranza. E dire che, a sostegno di un indirizzo che abbinasse un uso appropriato del suolo e una dotazione adeguata di servizi collettivi nelle principali aree urbane, s'impegnarono sodalizi ed esponenti di rilievo del mondo culturale e imprenditoriale. D'altra parte, esisteva in Italia un'importante scuola nel campo dell'architettura razionalista, affermatasi fin dagli anni Trenta con esperienze d'avanguardia, e Adriano Olivetti aveva presieduto per vari anni (sino alla sua scomparsa nel gennaio 1960) l'Istituto nazionale di urbanistica, promuovendo anche, in base a una cultura d'impresa lungimirante, alcune iniziative originali in fatto di valorizzazione dell'ambiente e di edilizia civile (come a Matera e a Pozzuoli) e dando impulso a una serie di studi che intrecciavano sociolo-

gia e scienza urbana.

Sta di fatto che il fallimento dei tentativi compiuti a quel tempo per avviare una politica coerente in tema di assetto dei principali centri urbani e, più in generale, di tutela dell'ambiente ha finito col generare una spirale perversa con gravi risvolti tanto sul versante economico che su quello sociale. La tumultuosa congestione delle *company town* e nei loro circondari provocò sia una crescente carenza di abitazioni e un forte rincaro delle locazioni sia un accrescimento dei disagi per una parte consistente della popolazione, a cominciare da quella occupata nelle fabbriche e immigrata dal Sud al Nord.

Inoltre vennero formandosi, nel settore dell'edilizia, vistose tumefazioni redditizie. A produrle era la speculazione sui terreni, che dava modo di incamerare la rendita assoluta (la differenza fra il valore agricolo e quello fabbricabile) nei quartieri periferici o di lucrare in quelli centrali cospicue rendite di posizione. Oltretutto, all'aumento del valore commerciale dei terreni e dei fabbricati non aveva corrisposto, il più delle volte, una dotazione idonea di servizi e strutture indispensabili. Alla speculazione s'era così aggiunto sia un indiscriminato sfruttamento che un uso irrazionale dello spazio urbano e suburbano.

Quanto fossero divenute pesanti le diseconomie e le tensioni inflattive determinate da questo stato di cose risultò sempre più evidente tra gli anni Settanta e Ottanta, per via della stagflazione, ma anche della forte sproporzione venutasi a creare fra gli interventi infrastrutturali da dover compiere e i mezzi finanziari disponibili. Gli obiettivi stabiliti nell'ambito della politica di programmazione erano rimasti, per larga parte, sulla carta. Da un lato, perché i loro estensori peccarono di eccessivo ottimismo, prevedendo di poter raggiungere simultaneamente molteplici risultati e, per di più, secondo una stima troppo generica dei vari interventi (sulla scorta di un modello essenzialmente macroeconomico di estrapolazione di alcune grandezze economiche calcolate in base all'ipotesi di un andamento tendenzialmente espansivo del sistema, malgrado una serie di manovre congiunturali all'insegna dello *stop and go*). Dall'altro, perché i principali gruppi d'interesse non si allinearono alle direttive del governo, giocando anche sulle profonde divergenze insorte tra le varie forze della maggioranza ministeriale. Per non parlare delle perenni pastoie della burocrazia.

C'è perciò da chiedersi se oggi sia infine maturata, in sede politica, un'effettiva cultura della programmazione, e quindi una reale capacità di governo e di gestione tecno-strutturale del Next generation Eu, tanto più essenziale in questo tornante cruciale per il futuro del sistema-Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVOCATI

Esame forense, slittano gli scritti di dicembre

**Il 18 dicembre le nuove date
 Domande possibili
 fino al 21 febbraio 2021**

Formalizzato lo slittamento delle prove scritte per lo svolgimento dell'esame da avvocato.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dopo averlo annunciato la scorsa settimana, ha firmato il decreto ministeriale che dispone il rinvio delle prove inizialmente previste per il 15, 16 e 17 dicembre. Una decisione in linea con la sospensione dei concorsi pubblici e degli esami di abilitazione alle professioni (già prevista dal Dpcm del 3 novembre) e con le indicazioni contenute in un parere appositamente reso dal Comitato tecnico scientifico (Cts).

Il documento del Cts ha infatti consigliato lo svolgimento delle

prove nelle date programmate, indicando nell'accesso di centinaia o migliaia di candidati alle sedi d'esame, nell'impossibilità di evitare assenti e nella lunga durata delle prove stesse, fattori di criticità molto rilevanti alla luce dell'attuale quadro sanitario.

Le nuove date per lo svolgimento delle prove scritte saranno indicate nella «Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale» del 18 dicembre 2020, in cui saranno indicate anche le date per il concorso notarile. Il decreto ministeriale ha inoltre disposto la proroga del termine entro il quale è possibile presentare la domanda di partecipazione all'esame da avvocato, che potrà essere inviata per via telematica entro il giorno 12 febbraio 2021.

L'intenzione è svolgere la procedura di esame entro la primavera 2021, tanto è vero che lo stesso decreto firmato ieri preve-

de che sulla Gazzetta del 16 marzo 2021 saranno rese note le misure sulla disciplina degli accessi e dello svolgimento delle prove nelle sedi d'esame.

Quanto agli orali dell'esame in atto, invece, a intervenire è stato il decreto ristori bis, con il quale è stato superato il limite del 30 settembre scorso per lo svolgimento della prova, rendendo quindi possibile una sorta di "ibrido" per cui presidente, candidato e segretario, saranno fisicamente presenti, mentre il resto della commissione sarà collegato da remoto.

In questo senso si era peraltro espresso anche il Consiglio nazionale forense che aveva auspicato in una nota all'ufficio legislativo della Giustizia la possibilità di svolgimento da remoto delle prove calendarizzate dopo il 30 settembre.

—G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SUI DERIVATI CASSAZIONE E L'EUROPA PARLANO DUE LINGUE DIVERSE

di **Ferdinando Emanuele** e **Roberto Argeri**

Una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8770/2020 sulla validità dei contratti derivati (*interest rate swap*) rischia di travolgere il settore finanziario, imponendo rilevanti modifiche alla tecnica redazionale e alla prassi degli intermediari nella loro conclusione. È ragionevole attendersi, come è già stato annunciato, ulteriori contenziosi da parte di enti pubblici e soggetti privati, che tenteranno di liberarsi da vincoli finanziari ritenuti gravosi. La sentenza, risolvendo due questioni relative agli strumenti finanziari stipulati dagli enti locali prima del 2013, contiene un articolato *obiter dictum* sulla "causa concreta" perseguita da ogni contratto derivato e sull'esigenza che possa correttamente realizzarsi tramite la previa condivisione di tre elementi: (i) il cosiddetto *mark to market* (stima del valore di mercato effettivo attribuito allo strumento finanziario); (ii) gli asseriti costi impliciti gravanti sul cliente; (iii) gli scenari probabilistici di rischio al momento della stipulazione.

Secondo la Cassazione, prima di sottoscrivere i contratti, gli istituti finanziari devono aver fornito ai propri clienti informazioni chiare su questi elementi a pena di nullità. Si introducono così "nuovi" requisiti informativi, con efficacia retroattiva, che possono comportare problemi di coordinamento con norme e principi di diritto europeo prevalenti negli ordinamenti degli Stati membri e vincolanti per tutti i giudici nazionali. Ad esempio, l'introduzione di un rigoroso requisito informativo che impone di descrivere dettagliatamente gli scenari probabilistici, secondo modelli scientifici inevitabilmente opinabili, potrebbe violare il diritto fondamentale alla libera prestazione di servizi (art. 56 Tfue), anche considerando che un tale livello di dettaglio non è pre-

visto dalle direttive europee in materia di strumenti finanziari (Mifid I e II). Gli Stati membri non possono imporre agli istituti finanziari obblighi di informazione più stringenti in materia, tranne in casi eccezionali e previa notifica alla Commissione europea. Anche la sanzione della nullità del contratto potrebbe essere ritenuta un limite indiretto alla libera prestazione dei servizi e, dunque, integrare un'altra violazione dell'art. 56 Tfue.

Spesso accade, inoltre, che i contratti derivati siano conclusi da intermediari finanziari esteri o, comunque, questi ultimi siano parti di accordi collegati ad altri disciplinati dal diritto italiano (*back to back agreement*). Ciò può determinare un conflitto tra i principi stabiliti dalla Cassazione e il diritto alla libera circolazione dei capitali nell'Unione europea (art. 63 Tfue) perché la nullità "seriale" dei contratti derivati stipulati con contraenti italiani potrebbe integrare un'indebita restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri. Gli intermediari potranno richiedere ai giudici nazionali di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Ue affinché si pronunci sulla compatibilità del diritto italiano (come interpretato dalla Cassazione) con le norme di diritto europeo. Dato che molti contratti derivati sono soggetti al diritto straniero (spesso inglese), la sentenza della Cassazione impone riflessioni anche sulla disciplina europea di diritto internazionale privato che i giudici devono applicare per individuare eventuali norme "imperative" o di "ordine pubblico".

In base al Regolamento Roma 1 (applicabile anche nel Regno Unito ai contratti conclusi fino al 31 dicembre 2020), la legge scelta dalle parti non consente di eludere le norme inderogabili dello Stato a cui si riferiscano tutti gli altri elementi. Anche i giudici

stranieri potrebbero così ritenere di dover applicare le regole interpretate dalla Cassazione (o disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) qualora concludessero che, in relazione a un contratto derivato a cui è applicabile una legge diversa da quella italiana, tutti gli altri elementi siano collegati all'Italia. In materia, comunque, esistono precedenti dei giudici britannici che si sono pronunciati a favore degli intermediari finanziari, escludendo di poter applicare inderogabili norme italiane a contratti derivati con enti locali italiani disciplinati dal diritto britannico.

Come accaduto in passato, è ragionevole attendersi che gli intermediari avvertano l'esigenza di agire "in prevenzione" dinanzi ai giudici degli Stati stranieri al cui diritto sono soggetti molti contratti, chiedendo di ordinarne l'esatta esecuzione e riducendo così il rischio di lunghi contenziosi in Italia. Non si può escludere il rischio, comunque, che gli intermediari possano incontrare difficoltà a eseguire in Italia pronunce straniere non conformi ai principi della Cassazione, salvo che la Corte di Giustizia le dichiari contrarie al diritto europeo.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA SUGLI INTEREST RATE SWAP RISCHIA DI TRAVOLGERE IL SETTORE FINANZIARIO



IL SOLE 24 ORE, 24 SETTEMBRE 2020, PAGINA 2

Carlo Ratti e Manfredi Catella hanno avviato il dibattito sui centri urbani di domani, chiedendosi «qual è la prospettiva migliore per immaginare il futuro delle città dopo Covid 19».



**IL MIO
110%
QUOTIDIANO**

**Detrazione
fruibile anche
nell'ipotesi
di cambio di
destinazione**

Poggiani a pag. 38



159329

Risposta a interpello delle Entrate. Stato d'avanzamento, il riferimento è il 30%

Il Superbonus non teme cambi Il 110% anche a destinazione d'uso mutata in abitativa

DI FABRIZIO G. POGGLIANI

Detraazione maggiorata del 110% fruibile anche per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare in abitativa. Per il calcolo di ogni stato di avanzamento dei lavori (Sal), ai fini della cessione e/o sconto, si deve far riferimento al 30% dell'ammontare complessivo delle spese e non all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione. Così l'Agenzia delle entrate nella risposta (n. 538) fornita ieri e avente per oggetto gli interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio classato in categoria «C/2» ai fini della possibile applicazione degli articoli 119 e 121 del 34/2020, convertito nella legge 77/2020. L'istante, comproprietario con il coniuge della detta unità immobiliare, adibita a stalla e ricovero attrezzi, è intenzionato, entro il 2021, a trasformare la stessa in un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e

Dall'Abi una guida grafica al credito


È disponibile online l'infografica realizzata dall'Associazione bancaria italiana sul Superbonus, con informazioni immediate e utili per i cittadini e le imprese intenzionate a usufruire di questo strumento o a comprenderne meglio caratteristiche e vantaggi. L'Abi spiega tra l'altro che il credito d'imposta, spettante a fronte dell'esecuzione dei lavori agevolati con il Superbonus, può essere ceduto all'impresa fornitrice degli interventi o ad altri soggetti privati, tra cui banche e intermediari finanziari. Il beneficiario del Superbonus può optare



per il trasferimento del credito d'imposta alla banca per ottenere liquidità immediata, senza la necessità di dover recuperare il beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi, a compensazione delle imposte da pagare nell'arco dei cinque anni successivi. Le banche per perfezionare l'operazione di sconto del credito d'imposta o quella di finanziamento chiedono al beneficiario del Superbonus che intende cedere il credito d'imposta sostanzialmente la documentazione che lo stesso utilizza per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale.

gli interventi, l'agenzia precisa che per la congruità delle spese il professionista incaricato deve far riferimento ai prezzi predisposti da regioni e/o province autonome, listini ufficiali o, in difetto, ai valori di mercato, giacché il decreto richiamato (6/08/2020 - Requisiti) non contiene alcuna indicazione in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici. Con riferimento, infine, agli stadi di avanzamento dei lavori (Sal), al fine della determinazione del 30% dell'intervento e della possibile cessione o sconto in fattura, l'agenzia chiarisce che occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferibili all'intero intervento e non, come indicato dal contribuente, all'importo di spesa ammesso alla detrazione.

© Riproduzione riservata



destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare; a tal fine, stante il fatto che i lavori sono iniziati a giugno del 2020, lo stesso chiede se può beneficiare del 110%, quali sono i prezzi da considerare come congrui e se l'intervento può beneficiare di altri bonus (bonus facciate in particolare). L'Agenzia delle entrate, dopo la ricognizione delle norme richiamate (artt. 119 e 121) entra nel merito, richiama alcuni documenti di

prassi (circ. 24/E/2020 e risoluzione 60/E/2020) e conferma che la detrazione maggiorata del 110% può essere fruibile anche in presenza di cambio di destinazione d'uso purché nel provvedimento amministrativo risulti chiaramente il detto cambio. Con riferimento al cumulo degli interventi, e in particolare con riferimento al bonus facciate, richiama un precedente documento di prassi (circ. 2/E/2020) precisando che

astrattamente al 110% sono ammessi anche i lavori di riqualificazione o di recupero edilizio ma, qualora si attuino più interventi, questi ultimi devono risultare autonomi e non di completamento di riduzione del rischio sismico; l'accertamento della situazione di fatto non può essere oggetto di interpello e, dunque, l'onere probatorio è posto in capo al contribuente. Per quanto concerne l'asseverazione de-

IL MIO 110% RISPONDE

L'asseverazione anche da una società tra professionisti

CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Quesito
Intendo effettuare, unitamente ad un intervento trainante, la sostituzione degli infissi e della caldaia (intervento trainato) che erano già stati sostituiti negli anni precedenti utilizzando i benefici fiscali del c.d. Ecobonus. Posso accedere alle agevolazioni Superbonus per l'intervento trainato? Posso continuare ad utilizzare le detrazioni che derivano dai lavori Ecobonus contemporaneamente alle detrazioni da Superbonus, quest'ultime calcolate sia rispetto ai lavori trainanti sia ai lavori trainati di nuova realizzazione?

P.A.

Risposta
Le disposizioni vigenti non escludono la possibilità di beneficiare contemporaneamente sia delle detrazioni d'imposta per lavori da Ecobonus effettuati in anni precedenti sia di quelle relative al Superbonus 110%. Si segnala, in ogni caso, che il Decreto attuativo delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio nel disciplinare i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali ha previsto nel caso di interventi che si qualificano come mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti, che ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruiti negli anni precedenti. Ai fini della corretta individuazione della spesa massima ammessa in detrazione è dunque importante verificare se il nuovo intervento è qualificato come «prosecuzione» di interventi iniziati ne-

gli anni precedenti.

POTENZIAMENTO DEL FOTOVOLTAICO

Quesito
È possibile includere negli interventi oggetto del superbonus il potenziamento di un impianto fotovoltaico esistente e già incentivato con un conto energia?

V.M.

Risposta
La risposta è negativa. Con riguardo agli impianti fotovoltaici già incentivati con un conto energia l'Agenzia delle entrate con circolare 13/2019 ha disposto che «l'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso. L'installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l'impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti».

OK AGLI ATTESTATORI IN SOCIETÀ

Quesito
L'asseverazione prevista per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte dagli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio può esse-

re rilasciata da società (s.r.l.) partecipate da professionisti?

P.A.

Risposta

Le detrazioni previste dal dl Rilancio sono subordinate alle asseverazioni rilasciate da un tecnico abilitato che accerta la rispondenza dell'intervento ai requisiti di legge, compresa, ove prevista, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute. Quanto alle caratteristiche che deve avere il professionista attestatore, il decreto attuativo che ha definito i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali ha specificato che il tecnico abilitato è il «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali». Dunque, l'attestazione è valida se proveniente da chi svolge un'attività professionale regolamentata in ordini professionali, c.d. professioni protette. In considerazione del fatto che l'ordinamento vigente consente di costituire società tra professionisti aventi per oggetto l'esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali e non vi è alcuna preclusione rispetto alla forma societaria, è possibile per una s.r.l. costituita da tecnici professionisti che esercitano una «professione protetta» rilasciare le asseverazioni richieste per legge.

LASTRICO SOLARE E DETRAZIONE
Quesito

Sono proprietario di un appartamento in condominio sito all'ultimo piano ed intendo effettuare dei lavori di isolamento termico del lastrico solare, che risulta accatastato unitamente al mio appartamento. I lavori dovranno essere approvati dall'assemblea di condominio o restano di mia competenza essendo proprietario del lastrico?

S.R.

Risposta

I lavori per la coibentazione del lastrico solare sono agevolabili nella misura prevista dal Decreto Rilancio a condizione che l'intervento incida per almeno il 25% sulla superficie disperdente lorda dell'intero condominio e che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno. Al verificarsi di tale condizione, l'intervento si qualifica come «trainante». Dal momento che il lastrico solare costituisce la copertura del condominio, l'esecuzione dei lavori dovrà essere approvata dall'assemblea condominiale. E ben possibile che la relativa spesa sia sostenuta dal solo condomino proprietario del lastrico solare che avrà per questo diritto ad utilizzare in via esclusiva la detrazione; ciò dovrà essere espressamente autorizzato dall'assemblea di condominio, con voto unanime. Tale circostanza trova conferma anche nella prassi dell'Agenzia delle Entrate che si è espressa in argomento con risposta ad interpello 499/2020.

Risposte a cura di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati all'indirizzo superbonus@italiaoggi.it



FONDO PERDUTO**Decisivi sedi operative e domicilio fiscale****Andrea Dilli**

— a pag. 27

Fondo perduto, il calcolo nel labirinto di codici Ateco e zone di attività

DECRETO RISTORI BIS

Il fatturato di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019

Previsto un tetto di 150mila euro per ciascun contributo erogato

Andrea Dilli

Per quantificare il nuovo contributo a fondo perduto occorrerà fare riferimento all'ubicazione del domicilio fiscale o della sede operativa dell'attività. Il diritto a ricevere il ristoro e l'ammontare dello stesso, infatti, saranno definiti in corrispondenza ai diversi scenari e livelli di rischio contemplati dal Dpcm del 3 novembre 2020, che suddivide il territorio nazionale in zone gialle, arancioni e rosse, definendone le specifiche misure restrittive.

Per gli operatori economici in partita va tali restrizioni sono declinate sulla base di due variabili: la tipologia dell'attività svolta e il contesto territoriale, con uno spettro che va da attività sospese o limitate su tutto il territorio nazionale ad attività aperte anche

nelle zone rosse.

I medesimi criteri sono stati trasposti nella definizione delle condizioni di accesso e della quantificazione dell'ammontare del contributo, generando un modello molto più selettivo di quello consegnato per il fondo perduto dello scorso maggio. In buona sostanza, quindi, dopo aver riscontrato il possesso del requisito oggettivo richiesto dalla norma (fatturato di aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019), bisognerà procedere alla verifica dei requisiti soggettivi, ovvero alternativamente:

- esercitare prevalentemente una delle attività contemplate dall'allegato 1 del decreto Ristori bis (indipendentemente dall'ubicazione);
- esercitare prevalentemente una delle attività incluse nell'allegato 2 dello stesso decreto e avere il domicilio fiscale o la sede operativa in una zona rossa.

Successivamente, il contributo potrà essere quantificato attraverso la preventiva determinazione dei seguenti valori:

- a) ammontare della differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020;
- b) coefficiente dimensionale, determinato nel 20%, nel 15% e nel 10% a seconda che i ricavi (o com-

pensi) realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 rispettivamente non superino 400mila euro, siano maggiori di 40mila ma non di un milione di euro, eccedano il milione di euro;

c) coefficiente settoriale, individuato dalle percentuali contenute nelle tabelle pubblicate negli allegati 1 e 2 del decreto Ristori bis.

Quest'ultimo coefficiente viene declinato in cinque parametri (50%, 100%, 150%, 200%, 400%) per le attività dell'allegato 1 e in un unico valore (200%) per quelle dell'allegato 2. Va inoltre considerato che alcune attività (gelaterie, pasticcerie, bar e alberghi) – già comprese nell'allegato 1 – incrementano di 50 punti percentuali il proprio coefficiente settoriale nel caso in cui siano ubicate nelle zone arancioni o rosse.

Una volta individuati i valori, quindi, sarà possibile calcolare il contributo spettante moltiplicando il minor fatturato di cui al punto a) per i coefficienti di cui ai punti b) e c). Considerando, in ogni caso, che la legge prevede un tetto massimo di 150mila euro per ciascun contributo erogato, nonché un contributo minimo di mille e 2mila euro (cui applicare il coefficiente settoriale) rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Il calcolo del contributo

I cinque parametri (dal 50 al 400%) in base all'attività e all'area

ATTIVITÀ	AREA	COEFFICIENTE SETTORIALE
Gelaterie, pasticcerie, bar, alberghi (comprese nell'allegato 1)	GIALLA	150%
	ARANCIONE	200%
	ROSSA	
Altre attività comprese nell'allegato 1	GIALLA	50%, 100%, 150%, 200%, 400% a seconda della tipologia di attività
	ARANCIONE	
	ROSSA	
Attività comprese nell'allegato 2	GIALLA	Nessun contributo
	ARANCIONE	
	ROSSA	200%

